

Articolo 1

Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, potranno essere trattate le cause civili urgenti, indicate nel comma 3 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, e tutte quelle pendenti in primo grado per le quali non sia necessaria la celebrazione di udienza con la partecipazione di difensori o di parti o di terze persone.

In questo caso, la dichiarazione che la causa va trattata nel periodo di sospensione può essere fatta anche d'ufficio con provvedimento non impugnabile, con il quale il giudice designato dispone la trattazione scritta.

Le istanze per la trattazione scritta sono depositate nel fascicolo telematico e dovranno essere trasmesse mediante posta elettronica certificata ai difensori delle altre parti costituite. Il relativo messaggio, con le ricevute di consegna, dovrà essere inoltrato all'indirizzo di posta elettronica del giudice, indicato nel provvedimento che dispone la trattazione per iscritto.

Per le cause urgenti sopra individuate, qualora sia necessario celebrare udienza con la partecipazione di più soggetti, le udienze si terranno da remoto nel rispetto del Protocollo di intesa convenuto in sede locale o, in mancanza, di quello stipulato tra il Consiglio Superiore della Magistratura ed il Consiglio Nazionale Forense.

Articolo 2

Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per i giudizi pendenti dinanzi al giudice di appello e alla Corte di cassazione cessa qualsiasi sospensione ed i relativi termini processuali riprendono a decorrere.

I giudici e i collegi designati per la trattazione delle cause o, in mancanza, i presidenti della sezione presso la quale la causa risulta pendente possono, con provvedimento motivato non impugnabile, stabilire quali cause non possono essere trattate e, di conseguenza, differire i termini processuali in tutti i casi in cui sia indispensabile celebrare la pubblica udienza con la presenza dei difensori o delle parti o di terze persone. In tutti gli altri casi, si procederà alla trattazione scritta.

La precisazione delle conclusioni potrà essere fatta dai difensori in via telematica e non è necessaria la loro presenza in udienza affinché la causa sia riservata per la decisione.

Articolo 3

Nel periodo di sospensione di cui al decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, potranno svolgersi i processi di espropriazione presso terzi di cui all'articolo 543 e seguenti del codice di procedura civile.

È possibile la spedizione in forma esecutiva dei titoli con trasmissione in via telematica.

Gli ufficiali giudiziari sono autorizzati alla notificazione personale degli atti quando non sia possibile effettuarla in via telematica.